



COMUNE DI San Nicola Arcella

Provincia di Cosenza

Settore **AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 266

DEL 31 dicembre 2022

REGISTRO GENERALE N° 596/2022

OGGETTO: Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021.

Il giorno 31 dicembre 2022 il Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario

PREMESSO che con decreto N° 8 del 5 settembre 2022 il Sindaco nominava il dipendente Geom. Buondonno Claudio – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D” a responsabile dei servizi:

AFFARI GENERALI (Protocollo Generale — Urp –statistica-Anagrafe ed Elettorale-Stato Civile- Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica-Gestione Giuridica del Personale-Contenzioso amministrativo)
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (politiche sociali-anziani-disabilità-disagio giovanile e dipendenze- pubblica istruzione e cultura- sport-spettacolo-sviluppo turistico-politiche europee-servizio Suap ed attività commerciali -rapporti con le associazioni ed il volontariato
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI TRIBUTARI

Visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 08/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per gli anni 2022/2024;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 27.12.2007 e ss.mm.ii;

VISTO il verbale del Consiglio Comunale n. 19 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto l'insediamento del Consiglio Comunale con il relativo esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco:

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

“584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione spettante al Sindaco ed ai componenti la Giunta comunale in base all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000, che risultano essere pari ad €.1498,62 mensili lordi per il Sindaco, pari ad €.260,30 mensili lordi per il Vicesindaco e pari ad €.195,22 mensili lordi per l’Assessore Comunale;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco ed all’Assessore verranno adeguate all’indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d’ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

DATO ATTO che il Sindaco non intende adeguare la propria indennità a decorrere dall’anno 2022 nelle integrali misure di cui al comma 583 per non gravare sul bilancio comunale, ma utilizzare solo il contributo statale, per cui l’adeguamento delle indennità può essere effettuata direttamente dal responsabile competente con propria determinazione;

VISTO l’art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati, in riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, gli importi delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell’Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell’ANCI sull’argomento;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica della Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell’IRAP che resta a carico dell’Ente;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di San Nicola Arcella è pari a n. 2000 abitanti;

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 08 marzo 2022 nel quale risulta stanziata la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, tenendo conto della gradualità prevista dal menzionato comma 584, 1° periodo e prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTA la tabella di rideterminazione delle indennità di funzione agli Amministratori comunali di cui alla succitata Legge n. 234/2021- commi da 583 a 587 dell'art.1, che prevede per i Comuni fino a 3.000 abitanti un incremento a regime di €. 549,00 mensili lordi, per cui applicando a tale importo la riduzione del 10% e la percentuale del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023, tale incremento risulterà nel 2022 pari ad €. 222,34 mensili lordi e nel 2023 pari ad €. 335,98 mensili lordi,

VISTI:

il D.L gs. n. 267/2000 e s.m.i.

il D.L gs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

La legge n.234/2021

DETERMINA

1. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584 e con la riduzione del 10% e precisamente con un incremento mensile lordo nel 2022 pari ad €. 222,34 e nel 2023 pari ad €.335,98.

2. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco ed all'Assessore Comunale secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, pertanto l'incremento mensile lordo per il Vicesindaco sarà pari ad €.44,46 nel 2022 e pari ad €.67,19 nel 2023, mentre per l'Assessore Comunale sarà pari ad €.33,35 nel 2022 e pari ad €.50,39 nel 2023.

3. Di impegnare la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei punti 1 e 2 del bilancio di previsione 2022/2024, sui pertinenti capitoli di spesa che presentano la necessaria disponibilità;

4. Di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la maggiore spesa è finanziata con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021.

5. Di accantonare i ratei annuali dell'indennità di fine mandato del Sindaco sul cap.

6. Di liquidare, per ciascuno degli anni 2022-2023, agli Amministratori Comunali l'incremento mensile lordo a ciascuno spettante.

7. di comunicare l'adozione del presente atto alla Giunta Comunale, al Responsabile dell'Area Finanziaria, al Responsabile per la raccolta generale delle Determinazioni ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Buondonno Claudio

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.lgs 09 luglio 2010, n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale di Catanzaro o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per giorni quindici consecutivi a decorrere dal _

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale